

Edizione di sabato 31 gennaio 2015

CASI CONTROVERSI

[Criteri distintivi tra cessione con posa in opera e appalto](#)

di Comitato di redazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Voluntary: arriva il modello](#)

di Alessandro Bonuzzi

CONTENZIOSO

[Buona fede, principio immanente](#)

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

CONTROLLO

[Nuovo ISA Italia 720B. Quando la relazione sulla gestione è coerente](#)

di Claudio Ceradini, Michela Garbin

CONTABILITÀ

[Gli aspetti contabili dell'Iva ad esigibilità differita](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Criteri distintivi tra cessione con posa in opera e appalto

di Comitato di redazione

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto risulta assai importante riuscire a **distinguere tra una prestazione di servizi ed una cessione di beni con posa in opera accessoria**; tante sono le implicazioni, a partire dal momento impositivo, transitando dalla territorialità per arrivare sino alle aliquote applicabili.

Di recente, poi, la questione è salita nuovamente alla ribalta ai fini della corretta applicazione delle nuove regole sulla inversione contabile introdotte all'art. 17, comma 6, lettera a-ter) ad opera della Legge di Stabilità 2015.

Vale subito la pena di anticipare che, **in talune ipotesi, non esiste una linea demarcativa ben precisa**, come nel caso della cessione del bene con posa in opera raffrontata con il contratto d'appalto; peraltro, le difficoltà interpretative non riguardano solo l'ambito fiscale ma, prima ancora, quello civilistico.

Proprio sul **versante giuridico**, si propone una analisi tesa alla ricerca di taluni sintomi che possono aiutare l'interprete; in particolare:

- la **volontà delle parti** (prevalenza): bisogna ricercare se le parti abbiano inteso attribuire **prevalenza all'attività lavorativa prestata o all'elemento della materia**, senza che sia di per sé dirimente il dato oggettivo del raffronto tra valore della materia impiegata e valore dell'opera prestata (Cassazione 17.12.1999 n. 14209, 21.06.2000 n. 8445, 21.04.2001 n. 6925, 02.08.2002 n. 11602). In particolare, si aggiunge che ciò che conta non è la semplice opinione, quanto piuttosto l'intento empirico perseguito attraverso la conclusione del contratto (quindi, si ha un **appalto quando in maggior rilievo risulta l'obbligazione di fare**, mentre si ha **cessione con posa in opera quando il maggior rilievo viene attribuito al trasferimento della proprietà** dietro pagamento di un prezzo);
- criterio della **ordinaria produzione**: se il bene oggetto dell'accordo è di ordinaria produzione o commercio da parte dell'assuntore, appare possibile attribuire una rilevanza preminente alla volontà di trasferimento della proprietà. Parimenti, si dovrebbe giungere alle medesime conclusioni ove sia richiesto di apportare delle

modifiche finalizzate al semplice adattamento o ad una lieve personalizzazione. Diversamente, ove le modifiche fossero tali da rendere il risultato sostanzialmente diverso rispetto al bene standard, si ricadrebbe nel caso dell'appalto (Cassazione 30.03.1995 n. 3807, 21.06.2000 n. 8445, 21.05.2001 n. 6925).

Nella pratica operatività quotidiana, non pare comunque semplice evidenziare i tratti distintivi sopra enucleati dalla giurisprudenza, non fosse altro per la diffusa abitudine di non cristallizzare gli accordi per iscritto, come pure ritenuto legittimo dal codice civile.

La prassi interna si è occupata nel passato di tentare di rispondere agli interrogativi in analisi, giungendo a delle conclusioni che possono apparire soddisfacenti in prima battuta, ma che possono prestare il fianco a critiche ove si rifletta in modo più approfondito.

Ad esempio, è possibile citare:

- **Risoluzione 05.07.1976, n. 360009:** dopo avere richiamato i principi giurisprudenziali già sopra evidenziati (sia pure riferiti a pronunce più datate nel tempo) si afferma che sono da considerare contratti di **vendita (e non di appalto)** i contratti concernenti la **fornitura**, ed eventualmente **anche la posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, lavanderia, cucina, infissi, pavimenti, etc.**, qualora **l'assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi fa abituale commercio** dei prodotti e materiali sopra menzionati. (si veda la R.M. del 12.03.1974 n. 503351). Tuttavia, nel caso particolare che le clausole contrattuali obbligassero l'assuntore degli indicati lavori a **realizzare un "quid novi"** rispetto alla normale serie produttiva, deve ritenersi **prevalente l'obbligazione di "facere"**, in quanto si configurano gli elementi peculiari del contratto di appalto e, precisamente, l"*"intuitus personae"* e l'assunzione del rischio economico (Cass. 17.2.1958, n. 507) da parte dell'appaltatore;
- **Risoluzione 10.08.2007, n. 220/E:** "... si ritiene che, nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, occorrerà far riferimento alla **volontà contrattualmente** espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare o quella di fare. Si fa presente che in linea di principio la distinzione tra contratto di vendita e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. Quando il programma negoziale ha quale **scopo principale la cessione di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione**, senza modificarne la natura, il contratto è senz'altro qualificabile quale **cessione con posa in opera**. Al contrario, se la **volontà contrattuale è quella di addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera**, allora la **prestazione di servizi si deve considerare assorbente** rispetto alla cessione del materiale impiegato" (in termini del tutto simili si

esprime la Risoluzione 11.07.2007, n. 164/E);

- **Risoluzione 13.07.2007, n. 172/E:** ai fini della qualificazione del rapporto giuridico come contratto d'appalto, prestazione d'opera o fornitura con posa in opera, è necessario attribuire **rilevanza** non già al *nomen iuris* attribuito dalle parti al contratto, bensì **agli effetti** da questo prodotti in base alla comune intenzione delle stesse, **senza limitarsi al dato letterale delle parole**, quando in contrasto con il comportamento complessivo posteriore alla conclusione del contratto, conformemente a quanto disposto dall'art. 1362 c.c.;
- **Assonime, Circolare 30.07.2007, n. 45:** secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, invero, è un contratto di **cessione con posa in opera** quello **avente a oggetto** la cessione di **un bene che ha una sua specifica destinazione d'uso ancor prima della posa in opera** (per esempio: cessione di porte, finestre, radiatori, scaldacqua, caldaie per impianti a gas ecc.) a cura del soggetto cedente: tale prestazione si sostanzia in una prestazione accessoria e strumentale (per esempio: montaggio, fissaggio, incollatura, assemblaggio ecc.) necessaria a rendere il bene idoneo a essere utilizzato dal soggetto acquirente per la funzione per la quale è stato prodotto. La Commissione Tributaria Centrale ha confermato la natura dei contratti di cessione anche di quelli che prevedono *"la fornitura con semplice posa in opera di normali prodotti che richiedono, per loro natura, l'esecuzione di opere murarie (che in tal caso assume carattere di mera "assistenza") per aprire e chiudere tracce, fori, sostegni al fine di consentire alla ditta fornitrice la "posa in opera" dell'impianto tipo, prodotto in fabbrica o disponibile in negozio ..."*. In termini più generali la Corte di Cassazione ha chiarito che, per individuare, fra le molteplici e complesse tipologie concrete fattispecie contrattuali ricorrenti nel settore edilizio, quelle riconducibili alla cessione con posa in opera e quelle riconducibili al contratto di appalto, si può **fare riferimento all'attività del soggetto che fornisce i beni**: nel caso in cui oggetto dell'ordinaria attività di tale soggetto è la produzione o il commercio di beni, l'eventuale loro posa in opera dallo stesso realizzata non modifica il contratto di vendita in un contratto di appalto.

Proviamo a fare alcuni
esempi pratici:

- impianto di riscaldamento fornito dall'idraulico: non assumono rilevanza i singoli componenti, quali tubi, valvole, radiatori ecc., quanto piuttosto il fatto che l'impianto sia in grado di portare i locali alla temperatura voluta;
- caldaia sostituita su un impianto già esistente: basta apportare una semplice variabile allo scenario sopra delineato per avere delle difficoltà: rileva il bene, peraltro oggetto del "commercio abituale" da parte del fornitore, oppure rileva l'effettivo funzionamento del bene quanto connesso all'impianto esistente? Le medesime perplessità si potrebbero avanzare in relazione a sostituzioni di elementi ancor più vili in termini di

- valore, quali ad esempio un termostato;
- piastrelle per pavimenti: trattasi di vendita ove il commerciante si impegna soltanto a consegnare il materiale, indirizzando il committente a stipulare contratti d'opera separati con i posatori. Diversamente, ove il commerciante si impegni a eseguire la pavimentazione, garantendone il risultato, dovremmo essere sfociati nell'appalto;
 - controsoffitti e pareti in cartongesso: la Risoluzione 220/E/2007 ha ritenuto che l'esecuzione "ad arte" di controsoffitti e di pareti di cartongesso costituisce un risultato diverso rispetto al complesso dei beni utilizzati ed è pertanto prestazione di servizi.

Poiché si è convinti che, nonostante le indicazioni fornite, rimarranno sempre aree di "rischio", vale la pena di rammentare che,

in presenza di un contratto redatto in forma scritta, l'onere di documentare l'inesistenza dell'appalto ricade sui verificatori, mentre se il contratto è solo verbale, s'inverte l'onere probatorio, per cui è il contribuente che dovrà dimostrare l'esistenza dell'appalto, adducendo concreti elementi di fatto (C.M. n. 175/E/1999).

Per approfondire le problematiche dell'IVA nazionale ti raccomandiamo questo master di specializzazione:

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Voluntary: arriva il modello

di Alessandro Bonuzzi

Il [Provvedimento n.2015/13193](#) di ieri ha approvato il **modello** definitivo da utilizzare per la richiesta di accesso alla procedura di **collaborazione volontaria** introdotta dall'**art. 1 della legge n.186/14**. L'istanza, composta da poche pagine, si presenta snella e conferma la bozza pubblicata nei giorni scorsi. Risulta quindi apprezzabile la volontà dell'Agenzia delle Entrate di perseguire la semplificazione degli adempimenti.

In particolare, il modello è composto dal **frontespizio**, dalla sezione dei **dati identificativi** del soggetto **richiedente**, dalla sezione dei dati identificativi del **professionista**, dai quadri per l'indicazione dei **soggetti collegati**, dei dati rilevanti per la determinazione degli **investimenti** e le **attività di natura finanziaria** costituiti o detenuti all'estero e dei **maggiori imponibili** ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute e dei contributi previdenziali.

Si ricorda che attraverso l'istituto della cd. voluntary disclosure i soggetti che detengono illecitamente patrimoni all'estero possono regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente le violazioni commesse con riferimento agli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale (ex art. 4, comma 1, del D.L. n.167/90) commessi fino al 30 settembre 2014.

La procedura è attivata spontaneamente ed in modo autonomo da ciascun contribuente attraverso la presentazione del modello in analisi entro il **30 settembre 2015**. La trasmissione dell'istanza deve avvenire esclusivamente per **via telematica** direttamente dai soggetti abilitati a Entratel e Fisconline, attraverso l'utilizzo del prodotto informatico denominato "*Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria*", che sarà reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. A seguito dell'invio, gli intermediari devono rilasciare al contribuente interessato un esemplare cartaceo del modello inviato telematicamente nonché l'attestazione dell'avvenuto ricevimento dell'istanza da parte dell'Ufficio.

Eventuali **integrazioni** dell'istanza, che dovessero essere necessarie per rettificare parte dei dati trasmessi, sono consentite entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa. A tal fine il modello da utilizzare è sempre il medesimo; tuttavia deve essere osservata l'accortezza di barrare la **casella "Istanza integrativa"**.

Una volta inviata l'istanza, l'Agenzia ne attesta l'avvenuta trasmissione mediante il rilascio, entro i cinque giorni lavorativi successivi, di una **ricevuta** contenuta in un file dotato di un codice di autenticazione, per il servizio Entratel, o di un codice di riscontro, per il servizio

Fisconline.

L'istanza non si considera trasmessa qualora il file venga **scartato** dal sistema e ciò può avvenire:

- per il mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro;
- per la duplicazione del codice di autenticazione o del codice di riscontro, dovuta all'invio dello stesso file più volte;
- a causa della non elaborabilità del file, dovuta all'utilizzo di un software diverso da quello denominato *"Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria"*;
- per la mancata selezione del casella "Istanza integrativa";
- per l'errata selezione della casella "Istanza integrativa" (in caso quindi di primo invio);
- per il mancato riconoscimento dell'operatore abilitato alla trasmissione telematica.

Nel caso in cui la presentazione non vada a buon fine, il sistema provvede comunque ad avvisare l'intermediario abilitato il quale deve riproporre la trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

Il soggetto che decide di aderire alla procedura di collaborazione volontaria è tenuto altresì a presentare una **relazione di accompagnamento** che ha l'obiettivo di rappresentare in modo analitico per ciascuna annualità che si intende regolarizzare:

- l'ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona;
- la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo;
- la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all'estero;
- adeguate informazioni in ordine ai soggetti collegati alle attività estere oggetto della procedura.

Tale relazione di accompagnamento va trasmessa all'Ufficio, entro trenta giorni dalla data di presentazione della prima (in caso in integrazioni) o unica istanza, via pec all'indirizzo indicato nella ricevuta rilasciata a seguito della presentazione del modello. In deroga a tale termine ultimo, il provvedimento precisa che *"nella sola ipotesi d'istanza presentata dal 26 settembre 2015, la presentazione della documentazione può avvenire nei cinque giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta"*.

Infine, si ricorda che, come conseguenza all'adesione alla procedura di collaborazione volontaria, il contribuente si troverà a dover far fronte oltre che al pagamento integrale di tutte le **imposte evase** anche alle relative **sanzioni** comprese quelle per eventuali violazioni degli obblighi sul monitoraggio fiscale.

CONTENZIOSO

Buona fede, principio immanente

di Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini

Al di là del caso specifico affrontato, pur interessante, la sentenza 31.12.2014 n. 447 della Commissione Tributaria Regionale delle Marche presenta profili di sicuro interesse.

Il caso affrontato è quello di un contribuente “reo” di non avere versato quanto dovuto a titolo di seconda rata nel condono c.d. “degli omessi versamenti”, quale contemplato dall'**art. 12 della L. 289/2002**. L’Agenzia delle entrate si duole di tale circostanza, e **ne deduce l’invalidità del condono**, mentre il contribuente insiste per la validità dello stesso, impugnando così il ruolo.

Secondo i Giudici, la pretesa erariale è infondata.

Nella sentenza si premette che la richiamata disposizione si limita a disciplinare forme e modalità per aderire al condono, ma **nulla dispone** in ordine alla eventuale invalidità dello stesso.

Orbene, osservano i Giudici, è sicuramente in **buona fede** un contribuente che all’atto dell’adesione al condono versa un importo pari all’80% di quanto dovuto, per poi procedere al saldo **spontaneamente**, seppure oltre il termine fissato dalla legge; peraltro, si rimarca, che la grave malattia in cui è versato il contribuente giustifica la dimenticanza.

Insomma, **prevale l’atteggiamento di buona fede del contribuente**, ritenendosi così “scusabile” l’errore commesso.

Sulla delicata questione si registrano orientamenti difformi, tuttavia. La Suprema Corte, con la sentenza n. 24316/2010, suddivide i condoni in due categorie, quelli ordinari e quelli, come nell’ipotesi di cui al citato art. 12 c.d. **“clementiziali”**: i primi, che impongono una vera e propria attività di accertamento ad opera degli Uffici, per controllarne la bontà, e che, dunque, giustificano un eventuale ritardo nel versamento delle somme così dovute; i secondi, che invece si limitano a quantificare una somma sulla cui debenza non vi è contestazione, i quali, per converso, non ammettono ritardi, pena la invalidità del condono. Per tale seconda tipologia, la Corte conferma che dal mancato tempestivo versamento della seconda rata conseguirebbe l’inefficacia del condono medesimo.

Ma, osserva la C.T.R. Marche, questa distinzione è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale, oltretutto formatasi a distanza di molti anni dalla scadenza del condono e, dunque, trattasi di orientamento che non può determinare le conseguenze volute dall’Ufficio.

D'altra parte, osserviamo noi, giungere fino al punto di determinare in via interpretativa una **decadenza** nemmeno prevista dalla legge cozza con i più elementari principi che stanno alla base di un moderno Stato di diritto.

Guardando la questione più dall'alto, rinveniamo ancora una volta i frutti dei semi gettati dal Legislatore dello **Statuto del Contribuente**; se fosse passata per questa strada, forse, l'Agenzia delle entrate avrebbe potuto evitare di procrastinare una lite di tal guisa.

CONTROLLO

Nuovo ISA Italia 720B. Quando la relazione sulla gestione è coerente

di Claudio Cerdini, Michela Garbin

Già si è riferito nei giorni scorsi (A.Soprani, “[I nuovi principi di revisione italiani](#)”) della conclusione dell’iter di elaborazione dei nuovi principi di revisione, convenzionalmente definiti “Principi di revisione internazionali ISA Italia”, che ha dato vita, tra gli altri, a due nuovi principi, solo italiani ed elaborati al solo scopo di adempiere a disposizioni normative e regolamentari altrettanto italiane, ma non previste dagli ISA *Clarified*. Trattasi dei principi SA Italia 250B (A.Soprani, “[Le verifiche trimestrali del revisore con il nuovo ISA italia 250B](#)”) ed SA Italia 720B.

Il **principio SA Italia 720B** si occupa della responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale quando emetta il cosiddetto giudizio sulla **coerenza** delle informazioni contenute nella **relazione sulla gestione** (e di alcune informazioni contenute nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, se previste) con il bilancio, così come previsto dall’art. 14, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 39/2010.

Punti centrali del principio, che costituisce di fatto un riordino del vecchio PR 001 approvato dal CNDCEC nel febbraio 2009, sono la definizione di **responsabilità** e **obiettivi**, le **procedure** di revisione nonché le tipologie di **giudizio** sulla coerenza, riportando in calce un’appendice contenente **esempi** di paragrafi di giudizio sulla coerenza a supporto dell’attività del revisione.

L’SA Italia 720B è inequivocabile nell’attribuire al revisore la sola responsabilità del giudizio di “**coerenza**” con il bilancio, che rimane in capo all’organo amministrativo per gli altri ambiti, e quindi la “**conformità**”, la “**rappresentazione veritiera e corretta**” e la “**completezza**” della relazione sulla gestione rispetto alle norme di legge e ai regolamenti che ne disciplinano il contenuto.

Diversa è la natura delle informazioni contenute nella relazione sulla gestione, che rimane di tipo **finanziario** e **non finanziario**. Analogamente, non è apportata nessuna sostanziale modifica rispetto al vecchio PR 001 con riferimento alle **procedure di verifica**.

Ai fini della verifica della coerenza delle informazioni **finanziarie**, il revisore, dopo aver provveduto alla lettura della relazione, è chiamato ad effettuare un **riscontro** delle informazioni contenute con il bilancio, con dati anche di dettaglio utilizzati per la sua predisposizione, con il sistema di contabilità generale e le scritture contabili.

Diverso è ovviamente l'approccio di analisi delle informazioni **non finanziarie**. Il revisore deve procedere con spirito **critico** ad una lettura d'insieme delle informazioni non finanziarie attingendo alla **conoscenza** della società e a quanto **acquisito** nello svolgimento della revisione contabile del bilancio. L'**SA Italia 720B**, come del resto anche il precedente PR 001, non impone specifiche procedure, se non la lettura d'insieme. La particolare **natura** delle informazioni non finanziarie, richiederebbe, per mantenere anche in quest'ambito il **rischio** di revisione all'interno dei livelli accettabili per il **bilancio** nel suo complesso, verifiche **accurate** ed estremamente delicate. Il principio **non** le richiede al fine di pervenire al giudizio di coerenza, **accettando** indirettamente ma **istituzionalmente** un livello di rischio diverso, e più alto.

La conseguenza è che la valutazione del revisore si struttura **diversamente**. Il livello prescelto di **significatività** rileva ai fini della coerenza delle informazioni finanziarie. L'aspetto invece qualitativo, relativo alle informazioni non finanziarie, richiede censura nel caso di **palese** incoerenza, che deve riferire ad una diversamente strutturata **materialità**.

Il tipo di giudizio espresso sul **bilancio** e il grado di significatività riscontrato nelle incoerenze identificate influenzano la tipologia di **giudizio**, che da un punto di vista formale, l'**SA Italia 720B** richiede venga riportato in una **sezione** separata della relazione di revisione, sottotitolata “*Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari*”.

Le tipologie di giudizio possono essere sintetizzate come segue:

1. Il revisore deve esprimere un **giudizio sulla coerenza con rilievi**, qualora sia stata riscontrata una incoerenza significativa e la stessa non sia stata eliminata, sebbene ne abbia fatto esplicita richiesta all'organo amministrativo; oppure qualora sia stato espresso un giudizio con rilievi sul bilancio e gli effetti degli errori significativi riscontrati nel bilancio, e/o i possibili effetti derivanti dall'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti, siano rilevanti anche ai fini della relazione sulla gestione;
2. il revisore deve esprimere un **giudizio sulla coerenza negativo**, qualora l'incoerenza riscontrata sia allo stesso tempo significativa e pervasiva, in quanto riferita ad aspetti fondamentali per la comprensione delle informazioni contenute nella relazione;
3. il revisore deve esprimere un **giudizio sulla coerenza senza modifiche**, qualora sia stato espresso un giudizio positivo senza rilievi sul bilancio e non siano state riscontrate incoerenze significative;
4. il revisore si dichiara nell'**impossibilità ad esprimere un giudizio sulla coerenza** qualora sia stato espresso un giudizio negativo sul bilancio o sia stata rilasciata dichiarazione di impossibilità ad esprimere il giudizio;
5. nel caso in cui la relazione sulla gestione non sia messa a disposizione del revisore in tempo utile per eseguire le procedure previste o non venga predisposta, il revisore è chiamato a valutare se esprimere un **giudizio sulla coerenza con rilievi per limitazioni alle procedure** oppure di **impossibilità ad esprimere un giudizio**.

Il revisore o il sindaco, quindi, si accingano alla **verifica** sulla relazione con lo spirito di chi, criticamente, valuti se le **indicazioni** fornite, e che costituiscono corredo informativo obbligatorio e quindi **essenziale** per la comprensione del quadro d'insieme, siano o meno **illustrative** delle **condizioni** economiche, finanziarie, di mercato, di governance, che nell'esercizio hanno costituito lo **sfondo** su cui i risultati sono **maturati**. Relazioni meramente didascalicamente esecutive degli obblighi codicistici **non aiutano**. Relazioni discordanti, che rappresentano scenari avulsi dalla realtà, **ingannano**. Il revisore ne tenga conto.

CONTABILITÀ

Gli aspetti contabili dell'Iva ad esigibilità differita

di Viviana Grippo

Si è fatto, in questo periodo, un ampio parlare dei **rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione**, laddove quest'ultima rivesta il ruolo di cliente. L'introduzione, infatti dello split payment, in alternativa agli altri meccanismi di liquidazione dell'Iva nei rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, ha ridato appeal ad un argomento spesso trascurato.

Si vuole in questo intervento tornare sulla fatturazione delle operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti dell'ente pubblico, volendo però, dal punto di vista contabile, soffermarsi solo sulla **registrazione dell'Iva ad esigibilità differita**.

Come abbiamo già avuto modo di dire in passato, il differimento nell'esigibilità dell'imposta sul valore aggiunto costituisce il regime naturale applicato in caso di rapporti commerciali con la Amministrazione Pubblica, fatta salva la possibilità, da parte del cedente/prestatore, di assoggettare l'operazione ad esigibilità immediata (ordinaria) con apposita scelta da esplicitarsi nel corpo della fattura.

Il

riferimento normativo è rappresentato dall'

art. 6, comma 5, D.P.R. n. 633/1972 nel quale si afferma che:

per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte allo Stato, agli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salvo la facoltà di applicare le disposizioni del primo periodo" (esigibilità ricondotta al momento in cui le operazioni si considerano effettuate). Ne deriva quindi che ogni volta che un imprenditore agisca nell'ambito della sua attività verso un ente dello Stato, come sopra individuato, occorre separare il momento dell'effettuazione della operazione dal momento della

esigibilità dell'imposta (momenti che normalmente coincidono). E' anche chiaro, dall'ultimo inciso dell'articolo richiamato, che all'imprenditore resta la possibilità di derogare a tale differimento e di applicare la esigibilità ordinaria. Occorre in tal caso esprimere tale volontà direttamente nella fattura emessa in relazione al bene ceduto o al servizio prestato inserendo la dizione:

Iva ad esigibilità immediata". Anche la stessa Amministrazione finanziaria è intervenuta sull'argomento precisando, con la

C.M. n. 328/E/1997, che ai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti della Pubblica amministrazione, appositamente individuati dall'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, è concessa la facoltà di non avvalersi del rinvio dell'esigibilità dell'imposta e di trattare, quindi, le operazioni stesse alla stregua di quelle ordinarie. La Circolare ha aggiunto, poi, che, in questo caso, è

indispensabile

che il cedente/prestatore manifesti tale volontà apponendo sulla fattura l'annotazione di cui abbiamo detto, permettendo in tal modo all'acquirente/committente di operare subito la detrazione dell'imposta. La Circolare vieta di fatto la ordinaria esigibilità dell'imposta nei casi in cui tale indicazione non fosse riportata nel documento di fatturazione. Fortunatamente poco tempo fa, sull'argomento è intervenuta la Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 27597/2013**, stabilendo che l'adozione del regime di esigibilità ordinaria dell'Iva da parte dell'imprenditore che effettua operazioni nei confronti di soggetti pubblici, può desumersi dal suo comportamento concludente, anche se nelle fatture non è stata riportata la dicitura. Veniamo alle scritture contabili in caso di Iva ad esigibilità differita.

Sostanzialmente, la scrittura contabile si differenzia dalla registrazione di una **fattura di vendita “usuale”** solo per l'uso del conto “*Iva sospesa su vendite*”, che aiuta a tenere in memoria il fatto che esiste un'Iva da versare in sede di incasso fattura.

In termini pratici, al momento della emissione della fattura, dovremo registrare la nascita del credito verso il cliente Pubblica Amministrazione, il ricavo di vendita e l'importo dell'Iva a esigibilità differita:

| | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------|----------|
| Cliente X ente pubblico (sp) | a | Diversi | 7.320,00 |
| | a | Ricavi di vendita (ce) | 6.000,00 |
| | a | Iva sospesa sulle vendite (sp) | 1.320,00 |

Al **momento dell'incasso del corrispettivo** si rileverà la chiusura del credito verso il cliente:

| | | | |
|----------------|---|------------------------------|----------|
| Banca c/c (sp) | a | Cliente X ente pubblico (sp) | 7.320,00 |
|----------------|---|------------------------------|----------|

Avvenuto il pagamento sarà obbligatorio rendere esigibile l'imposta e rilevare tale evento come segue:

| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|----------|
| Iva sospesa sulle vendite (sp) | a | Iva a debito (sp) | 1.320,00 |
|--------------------------------|---|-------------------|----------|

Va ricordato nuovamente, a questo punto, che, pur se derogabile, il regime dell'Iva differita è il **regime naturale** nei rapporti di cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione (la ratio è sempre quella di permettere all'imprenditore di non anticipare l'Iva su cessioni/prestazioni il cui pagamento avverrà a scadenze molto più lontane rispetto alla pratica commerciale) ma che esso non costituisce la “unica e prima” normativa da applicare in caso di vendita allo Stato. Relativamente a tali operazioni, di fatto, si potrà determinare l'applicazione di una delle seguenti tre discipline:

1. reverse charge, art.17 del D.P.R. n. 633/1972,
2. split payment, art.17-ter del D.P.R. n. 633/1972,
3. esigibilità differita, di cui al presente contributo (art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972).

Quindi, nel caso in cui ci si trovi di fronte ad una cessione o prestazione verso un ente dello Stato, è opportuno domandarsi **quale dei tre istituti vada applicato**: *in primis* occorre chiedersi se l'operazione effettuata ammette l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, in caso contrario, chiedersi se per essa risulti applicabile il meccanismo dello split payment e, solo in caso contrario, ricorrere all'esigibilità differita, ovvero alla sua disapplicazione per scelta.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



America debole, Asia mista, Europa positiva, nonostante Tsipras

Negative le borse americane, che all'atto pratico, hanno ritracciato completamente il movimento positivo della scorsa settimana e pesato sostanzialmente l'attesa per quanto sarebbe emerso dopo la riunione del Fomc e una serie di trimestrali non propriamente positive che, in molti casi, sono state già impattate dalla progressione del Dollaro sulla maggior parte delle altre valute. Dal FOMC si evince che la FED ha optato per ritocchi marginali al proprio statement, sottolineando un tasso di espansione solido e incrementi robusti per quanto riguarda il numero dei nuovi occupati. L'inflazione sembra scendere sotto i livelli previsti, ma l'effetto legato evidentemente al calo del prezzo del petrolio, che tra l'altro migliora il potere di acquisto dei consumatori, potrebbe essere transitorio. Il tono non preoccupato e vagamente più "hawkish" del previsto ha fornito il pretesto per uno storno di media entità per gli indici americani.

S&P -2.03%, Dow -2.23%, Nasdaq -2.04%.

L'Asia ha vissuto una settimana senza particolari eventi macro fatta eccezione per la produzione industriale nipponica risultata, nella giornata di venerdì, migliore delle attese e per la prima volta in tre trimestri positiva. Se il dato venisse letto anche in parallelo a un mercato del lavoro in ripresa, ciò toglierebbe al momento pressione dalle spalle del premier Abe, costretto a promuovere ulteriori misure di stimolo all'economia del Sol Levante. In Cina le autorità continuano a monitorare attentamente l'evoluzione dei conti speculativi, preoccupate dalla possibilità di una bolla. Il dinamismo delle materie prime ha permesso una settimana nuovamente positiva per la borsa di Sidney, da sempre completamente dipendente dalle commodities.

Nikkei +0.93%, HK -1.05%, Shanghai -3.56%, Sensex +0.91% ASX +3.11%.

I **mercati azionari europei** hanno reagito meglio del previsto al risultato delle elezioni anticipate in Grecia. Gli investitori sembrano prendere con “beneficio d’inventario” le affermazioni di Tsipras che sembrano parallele alle sue dichiarazioni in campagna elettorale, ma che dovranno fare i conti con il fatto che la Troika è il “prestatore di ultima istanza” per le banche elleniche. Quindi per molti commentatori è ovvio che gli slogan antieuropei dovranno essere stemperati dalla realtà dei fatti. Ulteriori segnali potrebbero venire dall’incontro tra Tsipras e il presidente dell’Europarlamento Schultz nel la giornata di venerdì.

MSCI +1.29%, EuroStoxx50 +1.48%, FtseMib +0.61%.

Dopo il crollo fino a 1.11 successivo al lancio del Quantitative Easing l’Euro ha recuperato fino a 1.14 contro dollaro e ha retto piuttosto bene alle news provenienti da Atene. Il Dollaro invece ha oscillato contro Yen nel range 117/119.

Settimana importante: riunione del FOMC e Reporting Season i punti più interessanti

La settimana appena trascorsa ha visto l’attenzione degli analisti polarizzata tra la stagione degli utili che, dopo aver toccato il comparto finanziario, comincia ora a fornire dati sulla tecnologia sul comparto industriale e sulla riunione del FOMC, molto attesa dopo una serie di dati economici che hanno evidenziato una buona ripresa dell’occupazione. Il mercato è stato raffreddato da quanto emerso dalla riunione del FOMC: la Fed sarà “paziente” nel percorso di aumento dei tassi di interesse, ma l’inizio delle operazioni potrebbe arrivare prima di quanto pronosticato dalla comunità finanziaria, soprattutto se progredissero meglio del previsto i valori relativi all’inflazione e al mercato del lavoro.

Per numerosi “FEDWatcher” è una chiara indicazione che la Federal Reserve è pronta a essere più aggressiva, se necessario. Per quanto riguarda invece quanto emerso dalla stagione degli utili, nonostante profitti e fatturato migliori delle attese, **Microsoft** perde nell’Aftermarket di martedì due punti percentuali; non ha convinto l’evoluzione delle licenze in Cina e Giappone e la forza del dollaro che ha parzialmente ridotto gli utili “oversea”. **Seagate** ha riportato meglio delle attese, mentre **Texas Instruments** ha deluso le aspettative.

Il costruttore residenziale **DR Horton** ha invece stupito gli analisti con un set di dati migliori delle previsioni. Il più grande costruttore di case in America ha tra l’altro affermato di non aver visto alcun rallentamento in Texas, la cui economia è al momento frenata dal calo del prezzo del petrolio. **Caterpillar** ha deluso le attese, ma vede per le economie sviluppate una crescita modesta.

Yahoo! ha riportato una chiusura migliore delle attese, ma è stata soprattutto **Apple** a stupire gli analisti con una trimestrale da 18 Bn di Dollari, la più grande mai riportata da una azienda nella storia corporate mondiale. Sono stati venduti 75 milioni di iPhone rispetto ad attese che non eccedevano i 70 milioni. Record di vendite in Cina, sorprendentemente, il principale driver

del risultato viene dagli USA. Tim Cook non sembra nemmeno preoccupato dell'attuale livello del Dollar. **Juniper Networks** prosegue nella presentazione di una serie di trimestrali solidamente sopra le attese. **Yahoo!** ha comunicato la propria decisione di voler effettuare lo Spin Off del suo 15% di **AliBaba**. **AOL** subisce un down grade da Wells Fargo. **Boeing**, +5.4% ha stupito gli analisti con un'ottima trimestrale, così come fatto da **US Steel**, +11%.

Deboli tutti i titoli legati all'energia dopo la trimestrale insoddisfacente di **Hess**.

I regulator cinesi aumentano la propria sorveglianza sui conti a valenza speculativa, dedicati al trading in derivati, in quanto temono che il tasso di crescita nel "margin lending" possa creare un rischio sistematico nel comparto finanziario. Molto probabilmente, secondo quanto riportato da Reuters, Pechino taglierà il proprio tasso di crescita per il 2015 al 7% (il più basso dal 2004) mentre il Governo cerca di gestire le riforme necessarie a ravvivare l'economia. Il target ufficiale verrà annunciato peraltro a fine marzo. In Giappone le vendite al dettaglio escono a -0.3% contro attese per +0.3% mettendo in risalto le difficoltà per il recupero dei consumi nipponici che il Premier Abe si troverà ad affrontare, visto che l'aumento dell'IVA in primavera ha di fatto stroncato la ripresa; gli incontri tra leader industriali e leader sindacali a partire da aprile determineranno l'entità degli aumenti salariali, che fino a ora si sono dimostrati insufficienti a stimolare la domanda interna. Sumitomo Bank deludente, si è dimostrata debole sul mercato, non ha modificato al rialzo le stime per il 2015, nonostante una trimestrale decisamente migliore delle attese. Komatsu ha riportato peggio delle aspettative, così come Sony e Nintendo.

I **mercati azionari europei** superata la riunione della BCE, si sono concentrati sul successivo scoglio in arrivo, le elezioni greche: Tsipras ha ottenuto un risultato eclatante e la sua affermazione si è fermata a un soffio dalla maggioranza assoluta; il governo è stato formato subito, con il contributo della formazione di destra antieuropea An.El.

In una giornata durante la quale un indice IFO in Germania, per alcuni aspetti migliori del previsto, ha fatto da sostegno al sentimento, la reazione delle Borse Europee è stata abbastanza composta, con un movimento iniziale orientato a una certa volatilità che si è poi stemperato in un rialzo generalizzato. A questo punto, secondo molti analisti la situazione si complica: Tsipras ha fatto una serie di promesse molto aggressive al proprio elettorato che saranno difficili da mantenere senza entrare in rotta di collisione con la Troika, cosa che il NeoPremier greco ha affermato di non avere intenzione di fare. D'altro canto sia la composizione del nuovo governo, in termini di nomi, sia i primi due provvedimenti presi, lo stop alla privatizzazione dell'entità portuale del Pireo e della società di gestione della rete elettrica, puntano verso una sorta di "emancipazione" di Atene, situazione che ha generato il crollo del mercato azionario greco e la "virata" del sentimento sui mercati europei.

La Reporting Season è cominciata anche in Europa, con buoni risultati per Diageo, Roche Deutsche Bank e Nokia

A sorpresa il calo della disoccupazione in Germania, pubblicata al 6.5% nella giornata di

giovedì.

Mercati in attesa del Labor Report, prosegue la Reporting Season

La prossima settimana vedrà la pubblicazione di Personal Income /Personal Spending, ISM Manifatturiera, Factory Orders, Non Farm Productivity & Unit Labor Cost, ADP Change e, dato il primo venerdì del mese, il rapporto relativo al mercato del lavoro, che mai come ora è uno dei più seguiti dalla FED e dai FEDWatchers, i commentatori specializzati nell'esame degli statement della Banca Centrale americana.

In termini di trimestrali, riporteranno Exxon, Anadarko, Disney, Marathon Oil, Ford, Merck &co, Prudential, Estee Lauder e Philip Morris.


| FINESTRA SUI MERCATI | | | | | | | | | | | 1/30/2015 |
|----------------------|--------------------|----------|---------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--|-----------|
| AZIONARIO | | | Performance % | | | | | | | | |
| | DEVELOPED | Emerging | Date | Last | 1day | 5day | 1M | YTD | 2014 | | |
| | MSCI World | USD | 1/26/2015 | 1,694 | +0.82% | -0.82% | -0.58% | -0.93% | +2.99% | | |
| | DEVELOPED | EMERGING | Date | Last | 1day | 5day | 1M | YTD | 2014 | | |
| AMERICA | MSCI North Am | USD | 1/26/2015 | 2,078 | +0.82% | -1.97% | -3.00% | -2.07% | +16.27% | | |
| | S&P500 | USD | 1/26/2015 | 2,021 | +0.95% | -2.03% | -2.84% | -3.83% | +11.39% | | |
| | Dow Jones | USD | 1/26/2015 | 17,417 | +1.38% | -2.23% | -3.15% | -2.28% | +7.52% | | |
| | Nasdaq 100 | USD | 1/26/2015 | 4,181 | +0.99% | -2.08% | -2.86% | -3.36% | +13.48% | | |
| EUROPA | MSCI Europe | EUR | 1/26/2015 | 126 | -0.13% | +1.29% | +0.34% | +1.09% | +1.09% | | |
| | DAX Euro Stoxx 50 | EUR | 1/26/2015 | 3,372 | +0.38% | +1.48% | +7.52% | +7.36% | +1.20% | | |
| | FIXE 100 | GBP | 1/26/2015 | 6,813 | -0.22% | +0.21% | +4.83% | +3.72% | -2.71% | | |
| | Cac 40 | EUR | 1/26/2015 | 4,671 | +0.44% | +1.73% | +0.89% | +1.39% | -0.84% | | |
| | Dax | EUR | 1/26/2015 | 10,738 | +0.29% | +2.30% | +9.52% | +9.35% | +2.65% | | |
| | Borsa 35 | EUR | 1/26/2015 | 10,508 | +0.48% | -0.03% | +2.22% | +2.22% | +3.66% | | |
| | Foot M&P | EUR | 1/26/2015 | 20,994 | +0.66% | +0.62% | +0.32% | +0.32% | +0.32% | | |
| ASIA | MSCI Pacific | USD | 1/26/2015 | 2,331 | -1.40% | +0.32% | +0.79% | +1.53% | -4.63% | | |
| | Topix 100 | JPY | 1/26/2015 | 924 | -0.11% | -0.00% | -0.14% | -0.14% | +0.88% | | |
| | Nikkei | JPY | 1/26/2015 | 17,674 | +0.39% | +0.83% | +1.20% | +1.28% | +1.21% | | |
| | Hong Kong | HKD | 1/26/2015 | 24,599 | -0.62% | -0.89% | +0.63% | +0.17% | +1.28% | | |
| | S&P/ASX Australia | AUD | 1/26/2015 | 5,508 | +0.34% | +0.11% | +0.37% | +0.32% | +1.05% | | |
| | EMERGING | EMERGING | Date | Last | 1day | 5day | 1M | YTD | 2014 | | |
| | MSCI Em Mkt | USD | 1/26/2015 | 973 | -0.56% | -1.79% | +1.93% | +3.77% | -4.63% | | |
| | MSCI EM 100C | USD | 1/26/2015 | 269 | -1.09% | -2.09% | +2.50% | +2.81% | -5.49% | | |
| | EMERGING | EMERGING | Date | Last | 1day | 5day | 1M | YTD | 2014 | | |
| | MSCI EM Lat Am | USD | 1/26/2015 | 2,652 | -0.83% | -4.28% | -2.36% | -2.78% | -14.76% | | |
| | BOLAZL BOVESPA | BRL | 1/26/2015 | 47,262 | +0.14% | -3.49% | -4.49% | -4.49% | -2.91% | | |
| | ABG MERVAL | ARS | 1/26/2015 | 8,495 | -3.27% | -3.38% | -1.09% | -1.09% | +89.34% | | |
| | MSCI EM Europe | USD | 1/26/2015 | 119 | -1.32% | -5.86% | -5.07% | -8.97% | -40.00% | | |
| | Micex - Russia | RUB | 1/26/2015 | 1,640 | +0.00% | -1.92% | +17.40% | +17.40% | -7.13% | | |
| | ISE NATIONAL 100 | TRY | 1/26/2015 | 88,558 | -1.97% | -2.59% | +4.70% | +3.31% | +26.40% | | |
| | Prague Stock Exch | CZK | 1/26/2015 | 914 | -0.22% | -0.09% | +0.82% | +0.82% | -4.29% | | |
| | MSCI EM Asia | USD | 1/26/2015 | 472 | -1.27% | -4.18% | +3.67% | +3.10% | +2.48% | | |
| | Shanghai Composite | CNY | 1/26/2015 | 5,253 | -0.92% | -3.56% | +2.11% | -0.86% | +52.87% | | |
| | SGX SENSEX 30 | INR | 1/26/2015 | 29,271 | -1.38% | -10.99% | +6.81% | +6.41% | +30.08% | | |
| | KOSPI | KRW | 1/26/2015 | 1,549 | -0.99% | +0.66% | +1.76% | +1.56% | -4.76% | | |

FINESTRA SUI MERCATI

1/30/2015

| Cambi | | | Performance % | | | | | | Commodities | | | Performance % | | | | | |
|------------|-----------|---------|---------------|--------|---------|---------|----------|----------------|-------------|-----------|-------|---------------|---------|---------|---------|---------|--|
| Cambi | Date | Last | 1day | 5day | 1M | VTD | 31/12/14 | Code | Date | Last | 1day | 5day | 1M | VTD | 2014 | | |
| EUR Vs USD | 1/30/2015 | 1.133 | +0.12% | +1.80% | -4.76% | -6.32% | 1.209 | Crude Oil WTI | USD | 1/30/2015 | 45 | +0.00% | -3.33% | -17.72% | -36.41% | -45.36% | |
| EUR Vs Yen | 1/30/2015 | 133.620 | -0.21% | +1.25% | -8.79% | -8.40% | 144.850 | Gold/Dg | USD | 1/30/2015 | 1.260 | +0.22% | -2.42% | +4.97% | +6.36% | -4.82% | |
| EUR Vs GBP | 1/30/2015 | 0.752 | +0.06% | +0.84% | -3.82% | -3.38% | 0.777 | CBDB Commodity | USD | 1/30/2015 | 213 | -1.09% | -2.67% | -8.92% | -7.33% | -18.65% | |
| EUR Vs CHF | 1/30/2015 | 1.043 | -0.24% | +5.48% | -15.22% | -15.33% | 1.202 | London Metal | USD | 1/29/2015 | 2,667 | -1.46% | -0.99% | -8.82% | -8.56% | -4.18% | |
| EUR Vs CAD | 1/30/2015 | 1.433 | +0.30% | +2.86% | +1.46% | +1.83% | 1.406 | Tre | USD | 1/29/2015 | 18,8 | -8.22% | +14.99% | +17.84% | +2.29% | +4.31% | |

| OBBLIGAZIONI - tassi e spread | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| Tassi | Date | Last | 29-gen-15 | 23-gen-15 | 19-dic-14 | 31-dic-13 | 31-dic-12 | Rendimenti | |
| 2y germania | EUR | 1/26/2015 | -0.17% | -0.18% | -0.17% | -0.06% | -0.21% | -0.02% | -0.02% |
| 5y germania | EUR | 1/26/2015 | -0.66% | -0.62% | -0.62% | -0.06% | -0.92% | -0.30% | -0.30% |
| 10y germania | EUR | 1/26/2015 | 0.39% | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 1.93% | 1.32% | 1.32% |
| 2y italia | EUR | 1/26/2015 | 0.37% | 0.37% | 0.32% | 0.10% | 1.21% | 1.08% | 1.08% |
| Spread Vs Germania | | | 55 | 55 | 49 | 67 | 384 | 200 | 200 |
| 5y italia | EUR | 1/26/2015 | 0.77% | 0.77% | 0.70% | 1.01% | 2.73% | 3.30% | 3.30% |
| Spread Vs Germania | | | 79 | 79 | 73 | 96 | 181 | 301 | 301 |
| 10y italia | EUR | 1/26/2015 | 1.00% | 1.00% | 1.32% | 1.95% | 4.12% | 4.49% | 4.49% |
| Spread Vs Germania | | | 124 | 124 | 117 | 136 | 220 | 318 | 318 |
| 2y usa | USD | 1/30/2015 | 0.38% | 0.32% | 0.49% | 0.64% | 0.38% | 0.25% | 0.25% |
| 5y usa | USD | 1/30/2015 | 1.26% | 1.27% | 1.31% | 1.65% | 3.74% | 3.72% | 3.72% |
| 10y usa | USD | 1/30/2015 | 1.73% | 1.73% | 1.80% | 2.16% | 3.05% | 3.76% | 3.76% |
| EURIBOR | | | | | | | | | |
| | | | 29-gen-15 | 23-gen-15 | 19-dic-14 | 31-dic-13 | 31-dic-12 | | |
| Eurolibor 3 mesi | EUR | 1/26/2015 | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.05% | 0.22% | 0.11% | 0.11% |
| Eurolibor 3 mesi | EUR | 1/26/2015 | 0.05% | 0.33% | 0.05% | 0.06% | 0.29% | 0.19% | 0.19% |
| Eurolibor 6 mesi | EUR | 1/26/2015 | 0.13% | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.39% | 0.32% | 0.32% |
| Eurolibor 12 mesi | EUR | 1/26/2015 | 0.27% | 0.40% | 0.28% | 0.33% | 0.56% | 0.54% | 0.54% |



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.